



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2009/0038(CNS)

2.9.2009

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea
(COM(2009)0120 – C7-0003/2009 – 2009/0038(CNS))

Relatore per parere: Helga Trüpel

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La Comunità e la Repubblica di Guinea hanno negoziato un accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nella zona di pesca della Guinea. L'accordo, accompagnato da un protocollo e da allegati, si applica dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 e sostituisce l'accordo esistente, che risale al 1983. L'obiettivo perseguito è quello di promuovere un'attività di pesca responsabile e sostenibile nei paesi extra-UE.

Rispetto all'accordo e al protocollo precedenti, il numero di pescherecci autorizzati ad accedere alle acque della Guinea ai sensi del nuovo accordo risulta minore.

	Protocollo attuale 1.1.2004 – 31.12.2008	Nuovo protocollo 1.1.2009 – 31.12.2012
Pescherecci con reti a circuizione	34 (ES, FR)	28 (ES, FR, IT)
Pescherecci con palangari di superficie	9 (ES, PT)	
Pescherecci con lenze a canna	14 (ES, FR)	12 (ES, FR)

A partire dal secondo anno di applicazione del protocollo, e a seguito di una valutazione congiunta dello stato degli stock di gamberetti e della gestione delle attività di pesca guineane, potranno essere concesse possibilità di pesca limitate per le navi da traino adibite alla cattura dei gamberetti, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni.

La contropartita finanziaria versata dall'UE comprende le componenti seguenti:

- un contributo annuo di 325.000 EUR a fronte di diritti di pesca per 5.000 tonnellate l'anno;
- un importo di 125.000 EUR destinato al sostegno e all'attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea;
- un importo che può arrivare a 300.000 EUR l'anno quale contropartita per eventuali possibilità di pesca supplementari, che devono essere concordate tra la Comunità e la Guinea;
- un contributo specifico (pari a 600.000 EUR nel primo anno, 400.000 EUR nel secondo anno e 300.000 EUR negli anni successivi), destinato al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca guineane nonché al finanziamento dell'acquisto di un sistema di sorveglianza satellitare entro il giugno 2010.

La contropartita finanziaria versata dall'UE ammonta complessivamente a 1.050.000 EUR nel primo anno, 850.000 EUR nel secondo anno e 750.000 EUR negli anni successivi,

eventualmente maggiorati di un importo che può arrivare a 300.000 EUR qualora sia autorizzata la pesca dei gamberetti. I diritti di pesca della Comunità risultano dunque notevolmente inferiori, in termini di volume e valore, a quelli del periodo precedente, in cui la contropartita finanziaria versata dall'UE ammontava a 3.400.000 EUR l'anno.

Non è stato fissato alcun massimale per le catture supplementari di tonni da parte dei pescherecci comunitari. Ogni tonnellata supplementare costa 65 EUR. Nel caso in cui il quantitativo catturato dalle navi comunitarie superi il quantitativo corrispondente al doppio dell'importo annuo complessivo, l'importo eccedente tale massimale è versato soltanto l'anno successivo.

Nel 2008 la dotazione di bilancio dell'accordo di pesca con la Guinea è stata utilizzata completamente.

I protocolli precedenti hanno destinato a quanto pare importi considerevoli al miglioramento della sostenibilità della pesca in Guinea, e in particolare al potenziamento della capacità di sorveglianza dell'attività di pesca. In sede di valutazione dell'accordo è emerso che, malgrado i milioni di euro investiti, la pesca illegale nelle acque della Guinea resta un fenomeno di dimensioni considerevoli. Tale pesca illegale rappresenta una minaccia sia per la sostenibilità degli stock ittici della Guinea che per le comunità locali che dipendono da essi, nonché per gli investimenti dell'UE. In tale contesto, è opportuno ricordare che l'organizzazione non governativa *Transparency International* colloca la Guinea al 173esimo posto su 180 paesi. È necessario che la Commissione verifichi in che misura i denari siano stati spesi conformemente a quanto concordato con la Guinea.

Una corretta dichiarazione delle catture è un elemento essenziale di un accordo di partenariato nel settore della pesca. Il relatore per parere ritiene pertanto opportuno presentare emendamenti simili a quelli che la commissione per i bilanci ha approvato in relazione a varie altre proposte concernenti accordi di partenariato nel settore della pesca.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione valuta ogni anno se gli Stati membri le cui navi operano nel quadro del protocollo all'accordo hanno rispettato gli obblighi in materia di notifiche. In caso di mancato rispetto, la

Commissione respinge le loro richieste di licenze di pesca per l'anno successivo.

Motivazione

I pescherecci che non rispettano l'obbligo davvero fondamentale di dichiarare le proprie catture non dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario dell'UE.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati del programma settoriale pluriennale di cui all'articolo 7 del protocollo, nonché in merito al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi in materia di notifiche.

Motivazione

Onde poter valutare il corretto utilizzo della contropartita versata dall'UE e l'effettiva promozione di un'utilizzazione sostenibile delle risorse della pesca in Guinea, è opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento su base annua.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 ter

Prima della scadenza del protocollo o dell'apertura di negoziati per una sua eventuale sostituzione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione ex post del protocollo, comprensiva di un'analisi costi-benefici.

Motivazione

Prima di avviare nuovi negoziati, è necessario valutare il protocollo in vigore onde stabilire quali dovrebbero essere le eventuali modifiche da inserire in caso di rinnovo.

PROCEDURA

Titolo	Accordo di partenariato CE / Guinea nel settore della pesca
Riferimenti	COM(2009)0120 – C7-0003/2009 – 2009/0038(CNS)
Commissione competente per il merito	PECH
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 14.7.2009
Relatore per parere Nomina	Helga Trüpel 21.7.2009
Esame in commissione	2.9.2009
Approvazione	2.9.2009
Esito della votazione finale	+: 32 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Damien Abad, Francesca Balzani, Reimer Böge, Giovanni Collino, Andrea Cozzolino, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Ivars Godmanis, Estelle Grelier, Carl Haglund, Jutta Haug, Jiří Havel, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Ivaylo Kalfin, Sergej Kozlík, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Vladimír Remek, László Surján, Helga Trüpel, Daniël van der Stoep, Angelika Werthmann, Jacek Włosowicz
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Frederic Daerden, Peter Šťastný